



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 281/15/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

**(PROCEDIMENTO N. 34/14/DISP)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19735/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 34/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate ricevuti dall'operatore in epigrafe in data 3 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che la ditta individuale [omissis], titolare della licenza n. 1244 del 2011, non ha adempiuto all’obbligo, previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo al titolare di licenza dal decreto ministeriale n. 73 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 589, di cui € 290 per l’anno 2012 per l’unica sede, ed € 299 per l’anno 2013 sempre per l’unica sede.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione. In particolare, dalla visura camerale dell’operatore in epigrafe, è risultato che la ditta individuale [omissis], è cessata in data 10 agosto 2012 ed è stata conseguentemente cancellata dal Registro delle imprese dall’11 febbraio 2014. Pertanto, la Direzione ha chiesto al MISE - DGSCERP (prot. 50641/2014) se ritenesse ancora dovuto il contributo per verifiche e controlli pertinente all’anno 2013. Con risposta pervenuta in data 6 ottobre 2014 (prot. Agcom in ingresso n. 51068), il MISE – DGSCERP, rettificando la segnalazione, ha ritenuto non dovuto il contributo per l’anno 2013, proprio in considerazione del fatto che la ditta individuale [omissis], dal 10 agosto 2012, è risultata cessata presso la competente Camera di Commercio.

Ad esito dell’approfondimento pre-istruttorio sopra descritto, è stato avviato, con la contestazione n. 34/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all’operatore in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli relativamente al solo anno 2012 e, contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981.

## **2. Deduzioni difensive**

L’operatore in epigrafe, nella persona del Sig. [omissis], titolare della ditta individuale cessata, è intervenuto, depositando, in occasione dell’audizione del 4 febbraio 2015, copia del bollettino di pagamento del contributo relativo all’anno 2012, effettuato in data 3 febbraio 2015. Nella medesima sede, l’operatore ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 455/2000, che la partita IVA della propria ditta postale individuale è stata chiusa in concomitanza con la cessazione dell’attività nell’anno 2012.

### **3. Risultanze istruttorie**

Dall'istruttoria è emerso che il contributo per l'anno 2012 è stato corrisposto dal Sig. [omissis], in data 3 febbraio 2015, ovvero con circa tre anni di ritardo rispetto alla scadenza prevista che cade il 31 gennaio di ogni anno e a quella indicata per il pagamento con maggiorazione, che non è consentito oltre il 31 luglio di ogni anno.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Come indicato in dettaglio nelle risultanze istruttorie, il pagamento in questione è stato effettuato molto tardivamente rispetto alla scadenza prevista (circa tre anni di ritardo), in una fase successiva sia alla segnalazione di inadempimento del MISE-DGSCERP sia alla contestazione n. 34/14/DISP che ne è seguita quale atto di avvio del presente procedimento sanzionatorio. Nel complesso, non si può ritenere che esso costituisca in sé e per sé un esimente, tale da evitare l'irrogazione della sanzione: se così non fosse, non solo ne risulterebbe inficiata la ragionevolezza del lasso temporale ammissibile per un pagamento a ciclicità annuale, che certo non può sostanzarsi in un triennio, ma si rischierebbe di ritenere sanate condotte lesive solo a seguito del ravvedimento indotto dalla contestazione, con evidente effetto destabilizzante per la regolarità della condotta tempestivamente dovuta.

Inoltre, va considerato che la ditta individuale [omissis], fino al 10 agosto 2012, offriva ancora servizi postali.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, in effetti, è il momento nel quale viene commessa la violazione, momento nel quale l'impresa era a tutti gli effetti fornitore di servizi postali e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle su esposte valutazioni, è da considerarsi sussistente la violazione contestata in relazione al solo anno 2012.

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

#### **B. Opera svolta dall'agente**

L'operatore in epigrafe è intervenuto ed ha effettuato il pagamento in pendenza del procedimento sanzionatorio.

#### **C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

L'operatore in epigrafe, nell'anno di riferimento della violazione, era una ditta individuale di piccola dimensione, con un solo addetto.

RITENUTO di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad € 5.000 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del solo contributo relativo all'anno 2012;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 34/14/DISP in merito all'addebito di mancato pagamento per l'anno 2013;

#### **ACCERTA**

che, relativamente all'esercizio dell'attività postale nell'anno 2012, l'operatore postale ditta individuale [omissis] ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del medesimo decreto;

#### **ORDINA**

al Sig. [omissis], nell'anno 2012 titolare della predetta ditta individuale ad oggi cessata, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 (cinquemila/00), pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261/1999, per il mancato pagamento del suddetto contributo relativo all'anno 2012;

#### **INGIUNGE**

al Sig. [omissis], nell'anno 2012 titolare della predetta ditta individuale, di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall'art. 27 della l. n. 681/1981: la somma di € 5.000 (cinquemila/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21, co. 6, del d.lgs. 261/99 con Delibera 281/15/CONS*". Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate: mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato; mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 281/15/CONS*".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani